

Roma

04/08/2020

PROT. N. 76/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 76 /2020

LORO SEDI

Oggetto: Ecobonus 50%

Carissimi,

Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica, l'art. 119 comma 16 del DL 34/2020 ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 dell'art. 14 del DL 63/2013 e ne ha però trasferito il contenuto nel nuovo comma 2.1 contestualmente inserito nel medesimo art. 14.

Si tratta di norme che individuano alcuni degli interventi di **riqualificazione energetica** con riguardo ai quali la detrazione IRPEF/IRES sulle relative spese compete nella misura ridotta al **50%**, anziché nella misura ordinaria del 65%.

In particolare, le norme prevedono che la detrazione del 65% sia ridotta al 50% per le spese (sostenute a partire dal 1° gennaio 2018) relative agli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre** comprensive di infissi,
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

Con riguardo agli interventi di sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale**, le norme in commento prevedono altresì che:

- se l'impianto dotato di caldaie a condensazione, che va a sostituire il precedente impianto di climatizzazione invernale, ha un'efficienza energetica inferiore alla predetta classe A, **non** spetta alcuna **detrazione**;
- se la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale avviene con impianti dotati di caldaie

a condensazione che rispettano il requisito di classe A di efficienza energetica e però anche con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, la detrazione “torna” spettante nella misura piena del **65%** (e così pure se la sostituzione avviene con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

Fino al “trasloco” di queste norme dal comma 1 al nuovo comma 2.1 dell’art. 14 del DL 63/2013, disposto dal comma 16 dell’art. 119 del DL 34/2020, la lettura combinata del comma 1 e del comma 2 lett. a) dell’art. 14 sembravano affermare in modo chiaro che, quando gli interventi agevolati di riqualificazione energetica erano effettuati su **parti comuni di edifici condominiali** o interessavano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione IRPEF/IRES doveva applicarsi sempre con la percentuale del 65%, prescindendo quindi dal distinguo tra interventi agevolati al 65% e interventi agevolati al 50% che caratterizzava la disciplina in esame quando gli interventi non sono effettuati su parti comuni di edifici condominiali o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Il punto, in realtà, non era mai stato affrontato in modo espreso dall’Agenzia delle Entrate; anzi, anno dopo anno, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi sembravano dare invece **per scontato** che il **dualismo** “65%-50%” si applicasse tal quale anche quando gli interventi agevolati sono effettuati su **parti comuni di edifici condominiali** o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Con la modifica all’art. 14 apportata dal comma 16 dell’art. 119 del DL 34/2020, “al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica”, l’antinomia tra dato letterale delle norme e implicita interpretazione dell’Agenzia delle Entrate viene risolta a favore di quest’ultima.

Poiché infatti l’incipit del nuovo comma 2.1 dell’art. 14 del DL 63/2013 recita “la detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per [...]”, è a questo punto pacifico anche nel dato letterale delle norme che la riduzione della misura della detrazione dal 65% al 50%, quando si applica, si applica **identicamente** nel caso in cui gli interventi “a detrazione ridotta” riguardino singole unità immobiliari (comma 1) oppure riguardino parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio (comma 2 lett. a).

La Direzione Nazionale rimane a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.